

**Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio****(Causa T-231/15)**

(2015/C 213/65)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del signor George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati;
- condannare il Consiglio al pagamento di EUR 700 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato;
- condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente che lo stesso si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un'audizione preventiva e del diritto ad un equo processo.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe insufficiente e imprecisa.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un'assenza di prove, in quanto non sussisterebbe un reale e serio fondamento per le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità.
5. Quinto motivo, vertente sulla domanda risarcitoria del ricorrente.

---

**Ricorso proposto l'11 maggio 2015 — Cofra/UAMI — Armand Thiery (1841)****(Causa T-233/15)**

(2015/C 213/66)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Armand Thiery SAS (Levallois Perret, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «1841» — Marchio comunitario n. 9 119 553

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 febbraio 2015 nel procedimento R 805/2014-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di comparizione nel presente procedimento, alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2015 — Spagna/Commissione**

**(Causa T-25/14) <sup>(1)</sup>**

(2015/C 213/67)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 61 dell'1.3.2014.

---